FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 17 DICEMBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.38 della Società U.S. PETRONA'
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Petrona' – Badolato del 22.11.2014* **con il punteggio di 0-3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara a"porte chiuse", squalifica del calciatore BIZZANTINI Domenico fino al 30 GIUGNO 2015).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 19 gennaio 2015.

P.Q.M.
rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 19 GENNAIO 2015.

RECLAMO n.39 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore NASSO Vincenzo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua del referto del direttore di gara, confermato nell'odierna seduta, il Sig.Nasso Vincenzo si è rifiutato di prestare collaborazione all'arbitro;
che appare conforme a giustizia ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Nasso;

P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore NASSO Vincenzo e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.40 della Società S.S.D. KENNEDY J.F.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 4.12.2014 (inibizione del dirigente MONIACI Raffaele fino al 3/4/2015, squalifica del calciatore MAZZA Vitaliano per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

OSSERVA

La reclamante deduce che né il Moniaci né il Mazza si sarebbero resi responsabili degli addebiti loro contestati.
Dal referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, invece risultano in maniera chiara ed in equivoca le violazioni addebitate ai tesserati della Società Kennedy per cui il reclamo non può trovare integrale accoglimento.
Appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce:
- l'inibizione inflitta al dirigente MONIACI Raffaele al 28.2.2015;
- la squalifica inflitta al calciatore MAZZA Vitaliano a DUE giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 17 DICELBRE 2014**